

prezzo residuo dopo pagati i creditori anteriormente iscritti apparterebbe all'esecutato, niente osta che anche su questo possano soddisfarsi i suoi creditori ulteriori.

§. 75.

Effettuata la prenotazione del diritto di proprietà in confronto del proprietario iscritto, possono concedersi nuove iscrizioni tanto contro quest'ultimo, quanto contro il prenotato, ma la loro efficacia sarà dipendente dalla circostanza, che la prenotazione venghi o non venghi giustificata. Nel primo caso, all'atto in cui si ordina di registrare la giustificazione, deve del pari ordinarsi d'ufficio la cancellazione di tutte le iscrizioni ottenute contro il precedente proprietario dopo presentata la domanda di prenotazione. Venendo invece disposto per la cancellazione dell'ottenuta prenotazione, dovrà contemporaneamente ordinarsi d'ufficio la cancellazione di tutte le iscrizioni prese sulla prenotazione.

Le stesse disposizioni si applicheranno anche nel caso, che contro un creditore iscritto sia stato prenotato il trasferimento del suo credito in altra persona.

La massima, portata dal §. 70, nel caso di prenotazione potea far sorgere il dubbio, se taluno fosse autorizzato di chiedere iscrizione del relativo diritto sia al confronto del primo iscritto, sia al confronto del nuovo prenotato, o se invece si dovesse attendere l'esito definitivo della prenotazione, perchè appena allora gli ulteriori iscriventi avrebbero avuto di fronte una persona con diritti incontrastabilmente iscritti giusta il disposto del suddetto §. 70. — Tale dubbio fu sciolto affermativamente, in analogia della Sovrana risoluzione 14 Marzo 1846, la quale ordina, doversi tosto annotare nel pubblico libro la pendenza di lite, quando viene presentata una petizione per cancellazione di un diritto iscritto, e che ultimata la lite, ad istanza degl'interessati sia da cancellarsi